

## **IMPOSTA CATASTALE FISSA**

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è nuovamente dovuta l'imposta catastale proporzionale, anziché fissa, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus.

L'art. 30, comma 5-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, aveva infatti disposto come segue:

“5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

L'art. 10, comma 2, del t.u. n. 347/1990, che riguarda l'imposta catastale, ha quindi assunto il seguente tenore:

“L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture ... eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto, quinto e nono periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”.

I periodi quarto, quinto e nono dell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/1986, riguardano rispettivamente gli atti traslativi a titolo oneroso di beni culturali, gli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa; gli atti traslativi a titolo oneroso a favore di Onlus.

La Circ. Agenzia Entrate 14 giugno 2002, n. 52/E, aveva ritenuto in passato che il richiamo effettuato ai periodi quarto e quinto dovesse intendersi effettuato ai periodi quinto e sesto, a seguito della modifica apportata dall'art. 7, comma 7, della legge n. 488/1999, che aveva aggiunto un secondo periodo all'art. 1, comma 1, della tariffa. Il sesto periodo riguarda l'ipotesi in cui il trasferimento ha “per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8- bis), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni”). Nell'assetto anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 2/2009, in definitiva, l'imposta fissa catastale si applicava agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa, ed agli atti esenti da Iva di cui al sesto periodo.

Un primo dubbio può sorgere dal fatto che il rinvio ai periodi quarto e quinto, che poteva senz'altro ritenersi “recettizio” e quindi riferibile ai periodi quinto e sesto dopo la legge n. 488/1999, oggi – con una modifica introdotta dalla legge n. 2/2009 e quindi ultima cronologicamente e come tale prevalente, torna a richiamare i periodi quarto e quinto.

D'altra parte, sembra evidente che il legislatore abbia inteso unicamente introdurre una nuova agevolazione (l'imposta catastale in misura fissa, anziché proporzionale) per gli atti traslativi a favore delle Onlus (l'art. 30 del d.l. n. 185/2008 riguarda, infatti, i “circoli privati”), menzionando i periodi quarto e quinto solo per finalità “redazionali” (connesse essenzialmente alla punteggiatura ed alle congiunzioni).

Nel contempo, il medesimo art. 30, al comma 5-ter, del d.l. n. 185/2008, anch'esso inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, ha disposto:

“5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009”.

A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2010, cessa di aver vigore l'agevolazione (temporanea) introdotta per le Onlus, i trasferimenti a favore delle quali sconteranno, quindi, l'imposta di registro in misura fissa, e le imposte ipotecaria e catastale entrambe in misura proporzionale.

Correlativamente, a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'art. 10, comma 2, del t.u. n. 347/1990 dovrà leggersi come segue:

“L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture ... eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131”. Il riferimento ai periodi quarto e quinto – in quanto, a questo punto, contenuto in un testo normativo “ripristinato” nella sua portata originaria – deve intendersi comunque effettuato ai

periodi quinto e sesto, come precisato dalla Circolare n. 52/E del 2002 (con la conseguenza che continua ad applicarsi l'imposta fissa catastale agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa, ed agli atti esenti da Iva relativi ad immobili acquistati per la rivendita, di cui al sesto periodo).